

INPS

DETERMINAZIONE n. 100 del 18 SET. 2015

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 18 SET. 2015

OGGETTO: Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Banca d'Italia per la fornitura di dati statistici

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 e successive modificazioni;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Vista la determinazione commissariale n. 117 in data 17 luglio 2014 avente ad oggetto "Regolamento di Organizzazione dell'Inps, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

Vista la determinazione commissariale n. 118 in data 17 luglio 2014 avente ad oggetto "Ordinamento delle Funzioni Centrali e Periferiche dell'Inps, ai sensi e per gli effetti dell'art.21, comma 7, del decreto

legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;

Considerato che INPS e Banca d'Italia hanno sottoscritto apposito atto convenzionale avente ad oggetto la fornitura di dati anonimizzati per fini di studio e di ricerca in data 8 giugno 2011 di durata biennale e di cui il presente costituisce un ampliamento del set di informazioni richieste;

Ritenuto opportuno tra le Parti approvare un testo convenzionale, che oltre a disciplinare la fornitura annuale di dati statistici, preveda anche la gestione in collaborazione di eventuali progetti di ricerca di interesse comune individuati dal Comitato di coordinamento nel periodo di vigenza del rapporto di collaborazione;

Vista la determinazione presidenziale del 14 marzo 2015, n. 43 con cui sono stati rideterminati criteri, vincoli e costi del servizio di fornitura dati;

Tenuto conto che gli oneri per l'estrazione dei dati richiesti per ricerche di natura statistica, sono stati determinati in € 11.488,00 più IVA (euro undicimilaquattrocentottantotto) per fornitura; gli stessi saranno rimborsati dalla Banca dietro presentazione di relativa fattura e saranno imputati al capitolo di entrata 8E1307004 "rimborso spese per servizi vari svolti per conto di altri enti" così come previsto dalla Determinazione presidenziale 43/2015 mentre per ciò che attiene lo svolgimento di progetti di ricerca di interesse comune, ognuna delle Parti si fa carico degli oneri sostenuti;

Considerato che per la gestione della convenzione e per la manutenzione e l'aggiornamento dei tracciati record delle specifiche forniture nonché per l'individuazione dei progetti di ricerca da svolgersi in collaborazione e le relative modalità di realizzazione viene istituito un Comitato di coordinamento composto da un membro per ciascun Ente;

Considerato che le Parti, per l'estrazione, la trasmissione e l'elaborazione dei dati, si uniformano alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e ai provvedimenti emessi in materia dal Garante per la protezione dei dati personali;

Rilevato che la presente Convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale di entrambe le Parti e può essere prorogata per espressa volontà di entrambe le Parti, da manifestarsi in forma scritta almeno tre mesi prima della scadenza e che le Parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente, mediante preavviso di sei mesi da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

Su proposta del Direttore Generale,

DETERMINA

di approvare l'allegato schema di convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Banca d'Italia per la fornitura di dati statistici, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL PRESIDENTE
Prof. Tito Michele Boeri

Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale
Il Direttore

Convenzione tra INPS e Banca d'Italia per la fornitura dati statistici

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 - codice fiscale 80078750587 - nel seguito denominato INPS, rappresentato dal Presidente prof. Michele Tito Boeri

e

la Banca d'Italia, con sede in Roma, via Nazionale n. 91, nel seguito denominata Banca, rappresentata dal Direttore Generale dott. Salvatore Rossi

Premesso che

ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le pubbliche amministrazioni e i soggetti ad essi equiparati possono concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

la Banca, nello sviluppo di analisi strumentali all'esercizio dei propri fini istituzionali, ha interesse alla fornitura da parte dell'INPS di dati contenuti nei suoi archivi relativi al mercato del lavoro, alle retribuzioni e alla dinamica demografica delle imprese;

per la fornitura annuale di dati anonimizzati a fini di studio e di ricerca, INPS e Banca d'Italia hanno sottoscritto apposito atto convenzionale in data 8 giugno 2011 di cui sono scaduti i termini di vigenza;

con determinazione presidenziale n. 43 del 14 maggio 2015 dell'INPS, sono stati riformulati i criteri e le modalità di calcolo del rimborso spese per la fornitura di dati statistici;

l'INPS e la Banca hanno altresì interesse a condurre analisi e studi sui dati contenuti negli archivi dell'INPS nell'ambito di progetti e ricerche di comune interesse.

Tutto ciò premesso quale parte integrante della presente Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della Convenzione

1. L'INPS fornisce alla Banca con cadenza annuale, per fini di studio e di ricerca, le informazioni indicate nell'allegato A della presente Convenzione.
2. L'INPS e la Banca, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, intendono collaborare per la realizzazione di progetti di ricerca di interesse comune, che saranno definiti dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 6.

Art.2

Modalità della fornitura dei dati

1. La fornitura dei dati da parte dell'INPS alla Banca avviene tramite collegamento telematico o, qualora questo fosse momentaneamente indisponibile, su supporto magnetico. Le tecniche e le modalità specifiche di trasmissione dei dati verranno successivamente concordate tra le Parti.
2. L'INPS mette a disposizione i dati così come risultano nei propri archivi al momento della fornitura, non assumendo alcuna responsabilità per variazioni o rettifiche, aventi efficacia retroattiva, che dovessero successivamente intervenire.
3. L'INPS e la Banca si impegnano a esaminare congiuntamente, nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui all'art. 6, ogni eventuale problematica che dovesse insorgere nella fornitura dei dati.

Art. 3

Modalità della collaborazione

1. Le Parti definiscono periodicamente, nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui all'art. 6, le modalità di collaborazione, per la realizzazione dei progetti di ricerca di interesse comune di cui all'art. 1 , punto 2.
2. Per la realizzazione di tali progetti, le Parti potranno concordare di utilizzare, oltre alle basi statistiche di cui all'allegato A, i dati contenuti in altri archivi di una delle Parti di volta in volta ritenuti utili alla realizzazione del progetto, nel rispetto delle norme circa il loro impiego da parte di terzi e facendone ove necessario oggetto di apposita nuova convenzione.

Art. 4

Protezione dei dati personali

1. L'INPS e la Banca, assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel più rigoroso rispetto della disciplina in materia ed

in particolare del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..

2. Ciascuna parte è responsabile del corretto utilizzo delle informazioni assunte presso l'altra Parte e si impegna a utilizzare i dati esclusivamente per le finalità previste dal presente accordo.
3. I dati non saranno divulgati se non nelle forme di cui all'art. 5 comma 1 del presente accordo, né comunicati o ceduti a terzi.
4. In conformità a quanto sopra, ciascuna delle Parti dovrà provvedere ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti del trattamento che, operando in qualità di incaricati del trattamento, avranno accesso a i dati.

Art. 5

Diffusione delle informazioni oggetto della Convenzione

1. La Banca potrà procedere alla diffusione dei dati di cui al primo comma dell'art. 1 e delle relative elaborazioni, purché in forma tale da non permettere l'identificazione dei soggetti interessati.
2. Tali informazioni potranno essere utilizzate esclusivamente in pubblicazioni a carattere scientifico o informativo con la citazione della fonte INPS.
3. L'eventuale diffusione dei risultati delle ricerche di cui al secondo comma dell'art. 1 e le relative modalità potranno essere definite congiuntamente dalle Parti nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui all'art. 6.

Art. 6

Comitato di coordinamento

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati all'art. 1, comma 2, è istituito un Comitato di coordinamento composto:
 - per l'INPS dal Coordinatore generale statistico attuariale o da un suo delegato;
 - per la Banca dal Capo del Servizio Struttura Economica o da altro dipendente della Banca all'uopo incaricato dal primo.

Con successivo scambio di note ciascuna Parte comunicherà all'altra Parte il nominativo dei membri designati.

2. Il Comitato:
 - a. identifica i progetti di ricerca da svolgere e le modalità di realizzazione, nonché le modalità di eventuale diffusione dei risultati.
 - b. verifica lo stato di attuazione della Convenzione, con particolare riferimento alla fornitura annuale dei dati di cui all'allegato A e alle problematiche di tale fornitura che dovessero insorgere.
 - c. Cura la manutenzione e l'aggiornamento dei tracciati record delle singole forniture che dovessero risultare necessari per effetto di modifiche normative o per l'adeguamento delle piattaforme informatiche.

Art. 7

Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale di entrambe le Parti e può essere prorogata per espressa volontà di entrambe le Parti, da manifestarsi in forma scritta almeno tre mesi prima della scadenza.
2. Le Parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente, mediante preavviso di sei mesi da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 8

Oneri e spese

1. Per la fornitura dei dati di cui all'allegato A, la Banca corrisponderà all'INPS l'importo onnicomprensivo di euro 11.488,00 (Euro undicimilaquattrocentottantotto) più IVA per singola fornitura annuale, come evidenziato nell'allegato B. Tale importo sarà rimborsato dalla Banca all'INPS a seguito dell'emissione di fattura e sarà imputato al capitolo di entrata 8E1307004 "rimborso spese per servizi vari svolti per conto di altri Enti".
2. Non sono previsti oneri per scambi e forniture di dati che dovessero risultare necessari per la realizzazione di progetti di ricerca di interesse comune di cui all'art. 1, punto 2).
3. Il presente atto, a norma degli artt. 5 e 40 del DPR n. 131 del 26/04/1986, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Gli oneri fiscali e le spese relative sono ripartite secondo le norme vigenti in materia.

INPS

Banca

d'Italia

Allegato A

Oggetto della fornitura annuale da parte dell'INPS

A) Lavoratori e pensionati del campione estratto da Inps

INFORMAZIONI TRATTE DALL'ARCHIVIO ANAGRAFICO

- Codice individuale univoco del soggetto (anonimo)
- Anno di nascita
- Sesso
- Anno di morte
- Provincia di residenza
- Stato estero di nascita

INFORMAZIONI TRATTE DAGLI ARCHIVI DEI LAVORATORI DIPENDENTI O1M/SA770/EMENS (alcune informazioni potrebbero essere presenti solo in alcuni anni)

- Codice individuale univoco del soggetto (anonimo)
- Identificativo anonimo matricola azienda (anonimo)
- Anno di competenza (a partire dal 1990)
- Provincia di lavoro (fino al 2004)
- Comune di lavoro (dal 2005)
- Qualifica
- Assicurazioni coperte
- Retribuzione imponibile
- Settimane retribuite

- Settimane utili
- Mesi retribuiti
- Giornate retribuite
- Tipo rapporto di lavoro (fino al 2004)
- Trasformazione rapporto di lavoro (fino al 2004)
- Tipo contribuzione (dal 2005)
- Tipo lavoratore (dal 2005)
- Contratto nazionale di lavoro
- Accantonamento TFR (fino al 2004)
- Presenza ANF (fino al 1997)
- Coordinate ANF (dal 1998 al 2004)
- Data cessazione del rapporto di lavoro
- Motivo cessazione del rapporto di lavoro (dal 2005)
- Data avvio del rapporto di lavoro (dal 2005)
- Motivo avvio del rapporto di lavoro (dal 2005)

INFORMAZIONI TRATTE DAGLI ARCHIVI DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI

Collaboratori

- Codice individuale univoco del lavoratore (anonimo)
- Codice individuale univoco del committente (anonimo)
- Anno di competenza (a partire dal 1996)
- Mese di competenza
- Codice attività
- Aliquota contributiva
- Importo dei contributi versati

Professionisti

- Codice individuale univoco del lavoratore (anonimo)

- Anno di competenza (dal 1996)
- Aliquota contributiva
- Importo dei contributi versati

INFORMAZIONI TRATTE DAGLI ARCHIVI DEI LAVORATORI AUTONOMI (ARTIGIANI/COMMERCANTI)

- Codice individuale univoco del lavoratore (anonimo)
- Codice individuale univoco dell'azienda autonoma
- Tipo lavoratore autonomo (titolare/collaboratore familiare)
- Regione di lavoro
- Data inizio attività autonoma
- Data fine attività autonoma
- Anno di imposta
- Reddito
- Tipo di reddito

INFORMAZIONI TRATTE DAGLI ARCHIVI DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI A PAGAMENTO DIRETTO

Disoccupazione agricola

- Codice individuale univoco del beneficiario (anonimo)
- Anno di competenza (a partire dal 1996)
- Tipologia
- Importo indennizzato
- Giornate indennizzate

Disoccupazione ordinaria non agricola

- Codice individuale univoco del beneficiario (anonimo)
- Anno di competenza (a partire dal 1996)
- Data licenziamento
- Importo indennizzato

- Giornate indennizzate
- Data inizio trattamento
- Data fine trattamento

Disoccupazione edile

- Codice individuale univoco del beneficiario (anonimo)
- Anno di competenza (a partire dal 2000)
- Data licenziamento
- Importo indennizzato trattamento ordinario
- Giornate indennizzate trattamento ordinario
- Importo indennizzato trattamento speciale
- Giornate indennizzate trattamento speciale
- Data inizio trattamento
- Data fine trattamento

Disoccupazione non agricola con requisiti ridotti

- Codice individuale univoco del beneficiario (anonimo)
- Anno di competenza (a partire dal 1996)
- Importo indennizzato
- Giornate indennizzate

Mobilità

- Codice individuale univoco del beneficiario (anonimo)
- Anno di competenza (a partire dal 1991)
- Data licenziamento
- Data inizio trattamento
- Data fine trattamento

Integrazione salariale

- Codice individuale univoco del beneficiario (anonimo)
- Anno prestazione (a partire dal 1996)
- Ore integrate
- Importi corrisposti
- Anno-Mese inizio prestazione
- Anno-Mese fine prestazione

Lavoratori socialmente utili (LSU)

- Codice individuale univoco del beneficiario (anonimo)
- Anno di competenza (a partire dal 1995)
- Data inizio trattamento
- Data fine trattamento

INFORMAZIONI TRATTE DALL'ARCHIVIO PENSIONI

- Codice individuale univoco del pensionato (anonimo)
- Anno di competenza (a partire dal 2001)
- Tipologia di pensione
- Data di decorrenza della pensione
- Importo mensile della pensione
- Ente che paga la pensione
- Gestione pensionistica

B) Lavoratori dipendenti e collaboratori della gestione separata abbinati al campione di imprese fornito da Banca d'Italia

INFORMAZIONI TRATTE DAGLI ARCHIVI DEI LAVORATORI DIPENDENTI O1M/SA770/EMENS (alcune informazioni potrebbero essere presenti solo in alcuni anni)

- Codice individuale univoco del soggetto (anonimo)
- Identificativo anonimo matricola azienda (anonimo)
- Anno di competenza (a partire dal 1990)
- Provincia di lavoro (fino al 2004)
- Comune di lavoro (dal 2005)
- Qualifica
- Assicurazioni coperte
- Retribuzione imponibile
- Settimane retribuite
- Settimane utili
- Mesi retribuiti
- Giornate retribuite
- Tipo rapporto di lavoro (fino al 2004)
- Trasformazione rapporto di lavoro (fino al 2004)
- Tipo contribuzione (dal 2005)
- Tipo lavoratore (dal 2005)
- Contratto nazionale di lavoro
- Accantonamento TFR (fino al 2004)
- Presenza ANF (fino al 1997)
- Coordinate ANF (dal 1998 al 2004)
- Data cessazione del rapporto di lavoro
- Motivo cessazione del rapporto di lavoro (dal 2005)
- Data avvio del rapporto di lavoro (dal 2005)
- Motivo avvio del rapporto di lavoro (dal 2005)

INFORMAZIONI TRATTE DAGLI ARCHIVI DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI

Collaboratori

- Codice individuale univoco del lavoratore (anonimo)
- Codice individuale univoco del committente (anonimo)
- Anno di competenza (a partire dal 1996)
- Mese di competenza
- Codice attività
- Aliquota contributiva
- Importo dei contributi versati

C) Universo delle imprese italiane

INFORMAZIONI TRATTE DAGLI ARCHIVI DELLE DENUNCE MENSILI DELLE RETRIBUZIONI AI FINI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI, QUADRO AGGREGATO (MODELLO DM10/2) DAL 1990 AL 2010 E RELATIVE ALL'ARCHIVIO DEI DM VIRTUALI, RICOSTRUITI DA MODELLO UNIEMENS, DAL 2011

- Anno (a partire dal 1990)
- Codice individuale univoco azienda (anonimo)
- Codice individuale univoco azienda madre (anonimo)
- Data inizio attività
- Data cessazione/sospensione attività
- Tipo cessazione
- Codice provincia di contribuzione
- Codice statistico contributivo (CSC)
- Codice attività economica Ateco81
- Codice posizione (singola, madre, figlia)
- Numero di posizioni componenti l'impresa
- Stato azienda (serie storica mensile)
- Numero dipendenti (serie storica mensile)
- Numero medio annuo dirigenti
- Numero medio annuo impiegati

- Numero medio annuo operai
- Numero medio annuo apprendisti
- Numero medio annuo dipendenti con altre qualifiche
- Retribuzione media mensile dirigenti
- Retribuzione media mensile impiegati
- Retribuzione media mensile operai
- Retribuzione media mensile apprendisti
- Retribuzione media mensile dipendenti con altre qualifiche
- Codice fiscale e Partita Iva impresa (solo per persone giuridiche)

Allegato B

Preventivo per l'elaborazione della fornitura dati alla Banca d'Italia di cui all'allegato A

Valutazione dei tempi di lavoro per singola fornitura

La fornitura dati contenuti negli archivi gestionali Inps specificata nell'allegato A alla Convenzione riguarda:

- A. Informazioni campionarie annuali sui lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi, comprensive delle indicazioni relative agli ammortizzatori sociali a pagamento diretto e sulle pensioni, estratte dai corrispondenti archivi – il campione di riferimento è estratto da Inps su due date di nascita mensili:
- estrazione, elaborazione e criptazione dei dati 21 ore
- B. Informazioni annuali sui lavoratori dipendenti e sui collaboratori iscritti alla gestione separata per il campione di imprese fornito da Banca d'Italia:
- estrazione, elaborazione e criptazione dei dati 53 ore
- C. Informazioni sull'universo delle imprese estratte dall'archivio delle denunce mensili delle aziende:
- Estrazione, elaborazione e criptazione dei dati 6 ore

Si fa presente che i dati saranno forniti nel rispetto e con i vincoli stabiliti dal d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica.

Il tempo complessivo è stimato in 80 ore.

Preventivo di spesa per singola fornitura

Costo per ora di lavoro 143,60 euro più IVA

80 ore x 143,60 euro = 11.488,00 euro

IVA al 22% = 2.527,36 euro

Totale = 14.015,36 euro